

REGOLAMENTO OPERATIVO

DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE

Il seguente regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito, la “CER”) “[.]”. Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale ivi integralmente richiamato.

Nel seguito di questo regolamento verrà usata la dicitura "Associazione" o “CER” per intendere l'Associazione di Comunità Energetica Rinnovabile “[.]”.

Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo e saranno presentate, approvate ed eventualmente discusse dall'Assemblea degli Associati.

Questo regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Associazione www._____.it e conservato in copia presso la sede legale dell'Associazione.

Articolo 1 – Gestione servizi progetti ed eventi

La partecipazione all'associazione è aperta e volontaria. Può avvenire secondo due assetti principali:

ASSETTO BASE in base al quale il partecipante non effettua investimenti, ma partecipando all'Associazione ed eventualmente mettendo a disposizione i propri spazi (ad esempio la copertura o altro spazio limitrofo) consente alla medesima di perseguire il proprio scopo sociale attraverso lo sviluppo di impianti di produzione da fonte ad energia rinnovabile (di seguito, “Impianti FER”);

ASSETTO ATTIVO in cui il membro dell'associazione partecipa agli investimenti ottenendo una remunerazione dell'investimento (secondo una logica di gestione del patrimonio mobiliare/risparmio) oltre a tutti i vantaggi che derivano dall'appartenere all'Associazione.

La produzione di energia avviene esclusivamente attraverso Impianti FER che possono essere detenuti dalla CER a titolo di proprietà ovvero attraverso la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d'uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della CER.

Articolo 2 - Diritti e doveri degli associati

Al fine del conseguimento degli scopi della CER l'associato ha il dovere di:

- o rispettare le norme del presente regolamento e dello statuto;
- o versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- o mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Tali diritti e obblighi degli associati integrano le predisposizioni dello Statuto.

Articolo 3 - La condivisione dei benefici economici

La somma dei benefici economici mensili deve coprire i costi della CER (a titolo di esempio):

- o costi di start-up (studio di fattibilità, costi amministrativi, costi di costituzione della comunità) organizzazione, gestione amministrativa, coordinamento anche ad opera di soggetti terzi diversi dalla CER e sviluppo;
- o realizzazione e gestione degli impianti di produzione;
- o remunerazione della messa a disposizione degli impianti di produzione da parte di produttori terzi;
- o remunerazione degli investimenti (nel caso di partecipazione attiva);
- o remunerazione del Referente.

La CER, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla normativa e dai regolamenti vigenti, può agire anche da gruppo di acquisto. I benefici derivanti dalla contrattazione collettiva possono tradursi direttamente nel risparmio in bolletta per i soci. Ad esempio: il fornitore di energia fornisce i clienti della comunità; i membri della comunità pagano il fornitore (anche attraverso la comunità energetica stessa) e il risparmio si può tradurre in uno sconto sulla bolletta dei soci.

L'assemblea dei soci può anche decidere di utilizzare i benefici economici della CER per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, in particolare per promuovere iniziative di contrasto alla povertà energetica, secondo le modalità che ritiene più opportune.

Il Direttivo ha facoltà di rivedere annualmente i criteri, se lo ritiene necessario.

In esecuzione dello Statuto Sociale, è approvato il regolamento riguardante la destinazione e l'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze (di seguito, gli "Importi Derivanti dalla Condivisione dell'Energia") costituiti da:

I. le tariffe incentivanti riconosciute dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (di seguito, il "**Decreto CACER**"), dal Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso (di seguito, "**TIAD**") emanato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito, "**ARERA**"), dalle – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR emanate dal GSE (di seguito, le "**Regole Operative**") e successive disposizioni;

II. le componenti tariffarie restituite ai sensi della normativa sopra riportata;

III. i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla CER e gestiti dalla stessa quale produttore secondo quanto previsto dal TIAD e dalle Regole Operative.

La CER potrà detenere impianti di Soci della CER ovvero, ove consentito, di terzi a condizione che questi ultimi sottoscrivano il presente Regolamento per accettazione.

La Comunità, ai termini e condizioni di cui all'allegata delegazione di pagamento, previo ricevimento della provvista necessaria, può pagare le bollette dei Soci, senza assumere obbligo in tal senso nei confronti del venditore dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 1269 del Codice Civile, qualora tale delega sia conferita dai Soci alla CER.

Articolo 4 - Destinazione degli Importi Derivanti dalla Condivisione dell'Energia

Una parte degli importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità saranno destinati alla copertura dei costi annuali da riconoscere al Soggetto Referente, costituiti da un canone fisso (da definirsi annualmente a seguito di mandato al Soggetto referente con nomina annuale) e da una quota variabile sulla base del numero dei membri partecipanti e delle modifiche/riassetto di configurazione e gestione che possono avvenire a seguito del mandato conferito al Referente.

La restante parte dell'incentivo incassato dalla CER potrà essere suddiviso con il seguente criterio:

- fino al 60% per la categoria prosumer e produttori (in proporzione all'energia elettrica immessa in rete e condivisibile con la CER);
- fino al 25% per la categoria dei consumer
- la quota rimanente per finalità sociali.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Regole Operative emanate dal GSE, qualora l'energia condivisa incentivabile della CER dovesse essere superiore al valore-soglia del 55% rispetto al totale dell'energia immessa in rete dagli impianti, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario è destinato al/ai consumatore/i diversi dalle imprese per la condivisione e a finalità sociali-ambientali con ricadute sul territorio ove sono ubicati gli impianti di produzione.

Qualora la CER dovesse essere beneficiaria di contributi in conto capitale che si cumula con la tariffa premio, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto CACER e dalle Regole Operative, il valore soglia del 55% è ridotto al 45%.

Articolo 5 - Ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia

La destinazione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della CER avverrà tramite versamenti da parte della Comunità ai Soci, in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile.

La quota degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia destinata ai singoli associati (il "Contributo alla riduzione dei Costi Energetici") sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione provvederà al termine di ciascun semestre (n) al calcolo del Contributo alla Riduzione dei Costi Energetici spettante a ciascun Socio e a comunicarlo al Socio medesimo. L'importo del Contributo alla Riduzione dei Costi verrà restituito al Socio tramite versamento dalla Comunità al Socio entro 45 giorni dalla fine di ciascun semestre (n) in conformità al regime fiscale applicabile.

Articolo 6 - Comunicazioni ai soci e mailing list

La mailing-list è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni fra associati, inclusa la convocazione per le assemblee. Ove un socio sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via telematica, deve fare in fase di iscrizione espressa richiesta di riceverle per posta ordinaria.

Per i soci è attiva una mailing-list informativa, con la quale il Direttivo informa in maniera aperiodica tutti gli iscritti delle attività dell'Associazione e invia le convocazioni dell'Assemblea degli Associati. L'inserimento è automatico al momento dell'iscrizione.

Per porre fine al servizio, è sufficiente inviare una mail : _____ inserendo nel titolo:

CANCELLAZIONE.

Per informazioni, proposte o richieste di chiarimento è possibile rivolgersi all'indirizzo mail _____ che ha anche valore istituzionale. Ad esso hanno accesso tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 7- Spese e contributi all'associazione

Le spese che i soci sostengono nello svolgimento delle proprie funzioni devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono rimborsabili tutte le spese previste dal Consiglio Direttivo, per le quali venga prodotta la seguente documentazione dal socio richiedente:

- scontrini e ricevute fiscali, fatture;
- biglietti aerei, bus, treno;
- pedaggi autostradali-
- Per usufruire del rimborso spese, gli aventi diritto dovranno presentare al Consiglio Direttivo il modulo di rimborso spese (preparato del Consiglio Direttivo) con allegate le eventuali fatture intestate all'Associazione e la documentazione necessaria. Il modulo di rimborso spese e tutti gli allegati saranno conservati per il tempo previsto dalla legge dal Tesoriere per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie.
- Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli aventi diritto e il Consiglio Direttivo dovranno essere discusse dallo stesso.

Articolo 8 – Referente esterno dell'Associazione

Il Presidente, quale soggetto avente la legale rappresentanza dell'Associazione, nominerà e conferirà mandato a un soggetto delegato che assumerà il ruolo di referente della medesima Associazione per quanto riguarda i rapporti con il GSE (di seguito, il "Referente").

Il referente sarà responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e demandano alla stessa la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE. Egli sarà anche responsabile del riparto tra gli associati degli incentivi e contributi derivanti dalla partecipazione alla CER.

Nel rispetto di quanto previsto dalle Regole Operative emanate dal GSE il soggetto referente deve assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte delle suddette configurazioni sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti.

È necessario, inoltre, che per il Referente non ricorrano le cause di esclusione previste anche per gli associati e indicate al precedente articolo 7 e che sia in possesso delle certificazioni richieste dalla legge.

Ai sensi di quanto previsto dalla Regole Operative il Referente sarà destinatario di tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per le CER da parte del GSE, nonché sarà il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

Inoltre, il Soggetto Referente, in fase di richiesta di accesso al servizio per la CER, dovrà dichiarare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario è destinato al/ai consumatore/i diversi dalle imprese ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione.

Articolo 9 - Varie

In generale, ai membri del Direttivo compete la gestione del sito web, la gestione delle relazioni esterne, la gestione e custodia della documentazione e delle attrezzature e, comunque, di tutto ciò che attiene alla vita dell'Associazione.

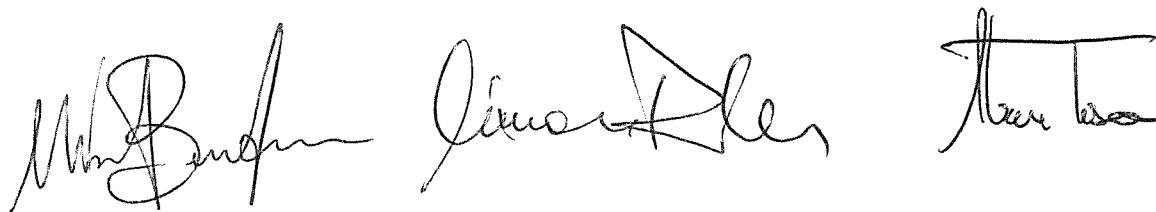
Nello svolgere tali compiti possono essere aiutati da altri Soci.

L'attività istituzionale del Direttivo è gratuita e le prestazioni dei Soci sono prevalentemente gratuite, alvo i rimborsi per le spese effettuate, o eventuali particolari iniziative che prevedano una retribuzione, che devono comunque esse approvate dal Direttivo.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (D.Lgs 196/03) . Il titolare del trattamento è _____.

I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per scopi previsti dalla legge.

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature on the left is highly stylized and cursive. The middle signature is also cursive but more legible, appearing to read 'James H. Lee'. The signature on the right is a simple, bold, stylized 'H' followed by a smaller mark.

